

N. 00067/2015 REG.PROV.CAU.

N. 05736/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5736 del 2014, proposto da:

Aspat Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale, Insieme Srl, Centro Fkt Srl - Lauro, Bqarin Srl, Centro Padre Pio Srl, Ce.M.E. Srl, Terreo Srl, Centro Minerva Srl, Centro Medico Radar Srl Fisioterapia e Riabilitazione, Centro Medico Sette Re Srl, Ria.Fis Sas di Maria Acunzo & C., Cedit Srl, Alpha Srl, Coleman Spa, Mavis Srl, Studio di Radiologia Medica Vallone Sas, Diarad di Parolisi & Pinto B, Primula Srl, M.F.R. Medicina Fisica e Riabilitazione Srl, Pitagora Srl, Ass. Famiglie Subnormali Min. Psicici San Vincenzo Coop Sociale Onlus, Studio di Diagnostica Per Immagini e Terapia Fisica di dell'Angelo, S.S.R. Servizi Sanitari Residenziali Srl, Salus, Te.Ri. Srl, Kirocenter Srl, C.R.O.N. Sas, O.I.L.D.M., Diagnost 80, Diagnostica Radiologia B.Stacciali, Opera Giovanile Juventus - Onlus, Centro Juventus Vibonati Srl, Istituto Vibonati Srl, Orto Kinesis, Medical R, Centro Fkt Cilento Srl, I.R.F.I. Srl, A.R.S.P.R.I.S. Srl, Ce.Fi.Sa Srl, Civitas Srl, Centro Juventus Sarno Srl, Centro di Riabilitazione Lars Srl, Coop Ises Centro Medicina Riabilitativa, Ambulatorio Diagnostico Per Immagini di A.Fenza & C. Sas,

A.T.C.D.S. Srl, Me.Di.Ca. Sud Srl, Centro di Riabilitazione Motoria Srl, Studio di Radiagnostica e Terapia Fisica di Patella Raffaele Srl, Centro Medico di Fisiocinesiterapia Srl, Diagnostica Medica di Costanzo Srl, Nuova Cta Srl, C.G.M. S.Luca Srl, Tivan Srl, Irpha Srl, Femas Srl, Villa dei Cedri Srl, L'Incontro Srl, Cefim Snc, Coal Srl, A.I.R.R.I., Centro Volturnia Fisiocinesiterapia Srl, Ce.Fi.R., Centro di Riabilitazione Cinetic Center, Centro Riabilitativo Coroa Srl, L'Oasi, Athena Spa, Centro Diagnostico del Dr. A. Ginolfi & C. Srl, Centro di Radiologia Diagnostica e Fisioterapia del Dr. A. Ginolfi Srl, Gerovit Srl, G.A.F. Srl, Antares Srl, Centro di Riabilitazione Psicomotoria San Paolo, S.M.D.G. Studio Medico Diagnostico Guidi, Aias Sezione Nola Onlus, Centro Medico Moscati, Neapolisanit Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso Patrizia Kivel Mazuy in Napoli, viale Gramsci,10;

contro

~~Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Miani, con domicilio eletto presso Alessandra Miani in Napoli, Via S.Lucia,81; ASL Caserta, rappresentato e difeso dagli avv. Marina Ragozzino, Giulio Colaioni, con domicilio eletto presso Marina Ragozzino in Napoli, Segreteria T.A.R.; ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud, ASL Avellino, ASL Benevento ed ASL Salerno, non costituite in giudizio;~~

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania n. 90 dell'11 agosto 2014, pubblicato sul

BURC n. 59 del 2014, avente ad oggetto la definizione per l'esercizio 2014 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione e alla macroarea della salute mentale e socio sanitaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che è intervenuto nelle more del giudizio il decreto commissariale n. 155 del 29 dicembre 2014, con il quale è stato in parte confermato ed in parte modificato il gravato decreto commissariale n. 90 dell'11 agosto 2014, innovando così il precedente assetto di interessi;

Considerato, altresì, che la clausola di salvaguardia inserita nello schema contrattuale (art. 10) per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, lungi dal costituire formale acquiescenza ed inibire le garanzie costituzionali di difesa, deve essere piuttosto intesa come impegno rafforzativo al rispetto dei vincoli di spesa esistenti in materia sanitaria, specie in un ambito regionale, come quello campano, sottoposto al piano di rientro (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5427 del 27 novembre 2014);

Ritenuto, pertanto, che allo stato non si ravvisa il periculum prospettato in gravame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

Respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)